

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



### **Denominata**

**“Beat to Bites Bonarcado Associazione di promozione sociale”, o in breve “ B2B BONARCA DO APS”**

L'anno 2026, il mese di aprile, il giorno 04, i Signori:

- Umberto Zuddas nato a Ghilarza il 04/04/1998, c.f. ZDDMRT98D04E004B ,residente in Bonarcado (OR) Via Foscolo n.1 ;
- Giuseppe Soddu nato a Oristano il 02/01/1992, c.f. SDDGPP92A02G113L ,residente in Bonarcado (OR) Via Grazia Deledda n.81;
- Angela Zuddas nata a Ghilarza il 10/09/1996, c.f. ZDDNGL96P50E004S, residente in Bonarcado (OR) Via Grazia Deledda n.81;
- Francesco Vacca nato a Oristano il 20/01/1993, c.f. VCCFNC93A20G113I, residente in Bonarcado (OR) Via Roma n.31;
- Giuseppe Fais nato a Oristano il 04/01/1999, c.f. FSAGPP99A04G113G, residente in Bonarcado (OR) Via Roma n.88 int.1;
- Eva Zuddas nata a Oristano il 13/01/2005, c.f. ZDDVEA05A53G113S, residente in Bonarcado (OR) Via Foscolo n.1;
- Mattia Cappai nato a Oristano il 12/08/1992 , c.f. CPPMTT92M12G113Z, residente in Bonarcado (OR) Via Eleonora n.6;

Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. 117/2017 convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale, denominato **“Beat to Bites Bonarcado Associazione di promozione sociale”**, di seguito indicato con il nome “Associazione”.

Art. 2 – L'Associazione ha sede nel Comune di Bonarcado (OR) , in via Ugo Foscolo n.1. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere la crescita integrale della persona negli ambiti sociale, culturale e civile, favorire la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni, incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità, sviluppare l'impegno nel volontariato civile, tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente , alla cultura e alla dignità, contrastare ogni forma di discriminazione, implementare la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolte alle nuove generazioni, incrementare le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere, l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Art. 4 – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via principale, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del DLgs. 42/2004 (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere anche delle prestazioni di volontari.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta

l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono associati, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Le norme di dettaglio in merito al funzionamento degli organi sociali sono contenute nello statuto, che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

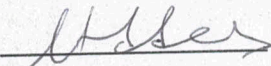
Art. 6 – Vengono eletti come membri del Consiglio Direttivo:

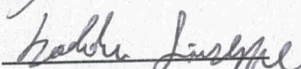
Umberto Zuddas, nella qualità di Presidente dell'Associazione, che accetta la carica;

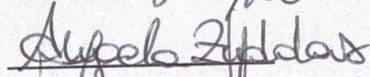
Giuseppe Soddu, nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione e Tesoriere, che accetta le cariche;

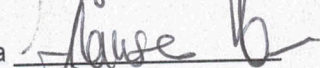
Angela Zuddas, nella qualità di Segretario dell'Associazione, che accetta la carica;

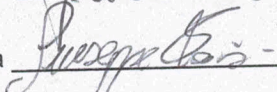
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

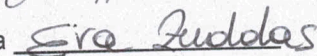
Umberto Zuddas Firma 

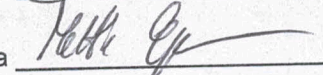
Giuseppe Soddu Firma 

Angela Zuddas Firma 

Francesco Vacca Firma 

Giuseppe Fais Firma 

Eva Zuddas Firma 

Mattia Cappai Firma 

**Beat to Bites Bonarcado Associazione di promozione sociale**  
**ATTO COSTITUTIVO**  
**SEDE LEGALE Via Ugo Foscolo n.1 - Bonarcado (OR)**

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BEAT TO BITES BONARCADO APS"

## Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Beat to Bites Bonarcado Associazione di promozione sociale", o in breve "B2B BONARCADO APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

## Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Bonarcado. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

## Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, con lo scopo di promuovere la crescita integrale della persona negli ambiti sociale, culturale e civile, favorire la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni, incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità, sviluppare l'impegno nel volontariato civile, tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura e alla dignità, contrastare ogni forma di discriminazione, implementare la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolte alle nuove generazioni, incrementare le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere, l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo. A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del DLgs. 42/2004 (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

3.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di *azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi*.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività di interesse generale potranno riguardare anche l'organizzazione di eventi culturali, musicali, enogastronomici, artistici e ricreativi. L'Associazione potrà collaborare con enti, istituzioni, altre associazioni o soggetti pubblici o privati.

3.3 L'Associazione può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale. La competenza per la definizione specifica delle attività diverse è attribuita al Consiglio direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

#### Art. 4

(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a euro dieci/00 (€ 10,00) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.  
E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e si stabilisce la non rivalutabilità della stessa.

#### Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

## Art.6

### (Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o raccomandata a mano; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni ; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

## Art. 7

### (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

## Art. 8

### (Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 150 giorni in caso di particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all'albo o nella bacheca della sede dell'associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità quali comunicazione scritta con raccomandata a mano, posta elettronica, messaggio whatsapp, lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo o ai recapiti risultanti dal libro degli associati, e ai

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top: *Andrea*  
- Middle: *Angela Zuddas*  
- Below: *Eva Zuddas*  
- Bottom: *Anna*

membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese. E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. E' prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, sono specificati inoltre i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

#### Art. 9

(Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, è possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per almeno 3 volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso via messaggio whatsapp o e-mail con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo, se presente, sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.



*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
 - Top: A large, stylized signature.  
 - Middle: A signature that appears to be "Giuseppe".  
 - Below that: A signature that appears to be "Eva".  
 - Further down: A signature that appears to be "Flora".  
 - Bottom: A signature that appears to be "Marta".

*(Presidente del Consiglio direttivo)*

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 11

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

(Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

(Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.



Arthur  
Angela Zudobas  
Jurgis Zudobas  
Era Zudobas  
Hannelle  
Matti

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 14

*(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)*

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 150 giorni in caso di particolari esigenze. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

#### Art. 15

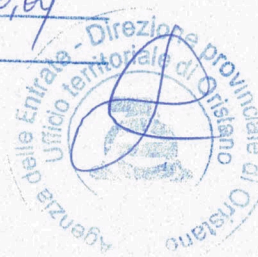
*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Quindi è previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, se compatibile con la normativa primaria prevista dal Codice del Terzo Settore D.lgs. n.117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Territoriale di Oristano  
Reg.to il 09/04/2026 N° 159 Serie 3  
Euro=€ duecento/00 (200,00)



Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Andrea Zudobas" and "Eva Zudobas".